



Consiglio regionale della Calabria

Settore Commissioni Prima, Terza e Quinta

Proposta di legge n. 84/XIII di iniziativa dei consiglieri regionali Pierluigi Caputo, Domenico Giannetta, Angelo Brutto, Giuseppe Mattiani, Vito Pitaro, Ernesto Francesco Alecci, Elisa Scutellà, Francesco De Cicco, Vincenzo Bruno, Filomena Greco,

recante:

"Disposizioni per la diffusione delle tecniche salvavita e di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica"

RELATORE: ANGELO BRUTTO
RELATORE IN CONSIGLIO: PIERLUIGI CAPUTO

Il dirigente
F.to Antonio Cortellaro

Il Presidente
F. to Angelo Brutto

Relazione illustrativa

Una triste realtà è quella che ci restituiscono i dati ISTAT sulle morti per soffocamento in età pediatrica; il 27% del totale delle morti "accidentali" nei bambini avviene per questa causa. Circa 50 bambini ogni anno, un bambino a settimana, con un picco massimo tra i due mesi e i due anni. Si conferma come necessità, particolarmente nell'ambito degli istituti scolastici, lo sviluppo per il personale di conoscenze di tecniche salvavita di disostruzione delle vie aeree. Sebbene l'articolo 32 della Costituzione sancisca il diritto alla salute i cittadini, gli insegnanti e gli stessi genitori si trovano nell'impossibilità di intervenire semplicemente perché non sanno come comportarsi.

La formazione dei genitori in primis, dei docenti degli asili nido, delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e di tutti coloro che hanno la responsabilità di bambini è ormai improrogabile. La necessità di intervento in tempi immediati, entro due minuti dall'insorgenza dell'evento, permette il salvataggio di una vita in caso di arresto cardiaco conseguente ad una ostruzione totale delle vie aeree. I dati dicono che in assenza di formazione solo il 5 per cento delle vittime si salva. Il corretto utilizzo delle tecniche, tra le quali la più nota è la cd "manovra di Heinrich" è alla base di un primo soccorso utile e consapevole. L'efficacia della manovra di Heimlich è pienamente riconosciuta e in molti casi risolve in maniera rapida episodi di soffocamento provocando, attraverso una serie di spinte addominali specifiche, colpi di tosse tali da consentire l'espulsione dell'ostacolo contenuto nella trachea. L'indispensabile immediatezza di intervento richiesta nei casi di ingestione di cibo o di altri oggetti inghiottiti accidentalmente, deve necessariamente trovare riscontro nella preparazione di coloro che sono impegnati ad accudire bambini, specialmente in tenera età, durante la somministrazione di alimenti e bevande così come durante il gioco. Le "Linee di indirizzo per la prevenzione del soffocamento da cibo in età pediatrica", diffuse dal Ministero della Salute nel giugno 2017, raccomandano, tra l'altro, che le famiglie e gli adulti responsabili della supervisione del bambino acquisiscano conoscenze e competenze sulle manovre di disostruzione. Viene raccomandato, inoltre, l'impegno delle istituzioni nel rendere obbligatoria l'introduzione di attività formative dedicate alla prevenzione del rischio di soffocamento da alimenti e all'insegnamento delle manovre di disostruzione in caso di inalazione nonché l'attivazione di campagne di salute pubblica finalizzate alla sensibilizzazione sul tema. L'importanza della diffusione, tramite corsi per i genitori e gli operatori e campagne a sempre più ampio raggio, parla da sé. Costituire in questi campi, una

coscienza collettiva, non è soltanto un mezzo per preservare la vita, ma un importante strumento concorrente alla formazione di cittadini consapevoli e di una società sempre più volta a un avvenire migliore, in un momento storico in cui i principi di civiltà sono gravemente minacciati dall'ignoranza e da un'assenza sempre più diffusa di concezione di collettività. Stretti nell'individualismo dell'era digitale, lontani dalla cultura del soccorso e ignoranti delle tecniche salvavita, salvaguardare la cittadinanza, istruendola sull'utilizzo dei meccanismi di primo soccorso è certamente un passo indispensabile che la Regione si impegna a fare, attraverso la promozione di corsi di formazione e di campagne di comunicazione. Il frutto della sempre maggiore presa di coscienza civile costituisce una rete virtuosa capace di mettere in sicurezza la persona, formando il maggior numero di elementi possibile sulle tecniche di intervento primario in un'emergenza sanitaria.

Pertanto, la finalità primaria della presente proposta di legge è proprio quella di salvare vite e, come tale, si impone indispensabile nella normativa regionale calabrese. L'entrata in vigore anticipata della legge risponde proprio a questa esigenza ed è giustificata dalla rilevanza degli interessi pubblici tutelati e dall'esigenza di avviare tempestivamente le attività di promozione e sensibilizzazione in materia di tecniche salvavita e di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica.

Il provvedimento interviene in un ambito strettamente connesso alla tutela della salute e della vita dei minori, in attuazione dell'articolo 32 della Costituzione, promuovendo la diffusione di conoscenze e competenze che possono risultare determinanti nella prevenzione degli eventi da soffocamento accidentale e nella gestione delle emergenze che coinvolgono bambini in età pediatrica.

L'urgenza è motivata dalla necessità di favorire quanto prima l'attivazione dei percorsi informativi e formativi rivolti alle famiglie, al personale scolastico e agli operatori che, a vario titolo, si occupano della cura e dell'assistenza dei minori, incrementando il livello di consapevolezza e preparazione della popolazione rispetto a situazioni che richiedono interventi immediati.

L'anticipata entrata in vigore non determina effetti finanziari aggiuntivi per il bilancio regionale, in quanto tutte le attività previste dalla legge sono realizzate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come espressamente previsto dalla clausola di invarianza finanziaria.

La disposizione risulta altresì coerente con la natura prevalentemente programmatica e ordinamentale della legge, che non richiede l'adozione di misure organizzative complesse o l'attivazione di nuovi stanziamenti di bilancio per produrre i propri effetti.

Per tali ragioni si ritiene opportuno prevedere l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Relazione tecnico - finanziaria

La presente proposta di legge è finalizzata a promuovere la diffusione della conoscenza delle tecniche salvavita, con particolare riferimento alla disostruzione delle vie aeree in età pediatrica, attraverso attività formative, informative e di sensibilizzazione rivolte alle famiglie, al personale scolastico e agli operatori che svolgono attività educative e assistenziali nei confronti dei minori. Sotto il profilo finanziario, il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto tutte le attività previste sono realizzate mediante l'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Alla luce delle disposizioni contenute nel testo normativo, il provvedimento presenta carattere ordinamentale e programmatico e non comporta effetti finanziari aggiuntivi né in termini di spesa corrente né in termini di spesa in conto capitale.

Pertanto, la proposta di legge non richiede l'individuazione di nuove coperture finanziarie e non determina variazioni degli equilibri del bilancio della Regione Calabria.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Tabella 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Individua le finalità della legge e dispone che le attività di promozione, informazione e sensibilizzazione siano svolte nell'ambito delle attività istituzionali già esercitate dalla Regione, senza prevedere l'istituzione di nuove strutture organizzative né l'assegnazione di ulteriori risorse finanziarie.	//	//	//
2	Prevede la promozione di percorsi formativi e informativi anche mediante protocolli d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale. Tali attività non determinano oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, in quanto i corsi sono tenuti da centri di formazione accreditati secondo la normativa vigente e le campagne informative sono realizzate utilizzando esclusivamente i canali istituzionali e le risorse umane e strumentali già disponibili presso l'Amministrazione regionale.	//	//	//
3	Individua esclusivamente i destinatari degli interventi e non produce effetti finanziari diretti o indiretti.	//	//	//
4	Introduce la possibilità di prevedere criteri premiali nell'ambito di bandi e contributi già esistenti e finanziati dalla normativa vigente. La disposizione non autorizza nuovi contributi né incrementi di spesa, limitandosi a disciplinare modalità di attribuzione delle risorse già stanziare.	//	//	//
5	Istituisce la Giornata regionale sulle tecniche di disostruzione in età pediatrica. La celebrazione della Giornata avviene senza l'organizzazione di eventi finanziati con risorse aggiuntive e mediante l'utilizzo degli strumenti istituzionali di comunicazione già disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.	//	//	//
6	Demanda alla Giunta regionale l'adozione del regolamento attuativo. Tale attività rientra nelle ordinarie funzioni amministrative dell'Ente ed è svolta con il personale e le risorse già disponibili.	//	//	//

7	Prevede attività di monitoraggio e la trasmissione di una relazione annuale al Consiglio regionale. Tali adempimenti sono espletati dal dipartimento competente nell'ambito delle attività istituzionali ordinarie e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.	//	//	//
8	Reca espressamente la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e che agli adempimenti previsti si provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.	//	//	//
9	Non comporta spese in quanto prevede l'entrata in vigore anticipata della legge al fine di rendere efficace la legge prima della <i>vacatio legis</i> ordinaria. L'anticipata entrata in vigore non determina effetti finanziari aggiuntivi per il bilancio regionale, in quanto tutte le attività previste dalla legge sono realizzate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come espressamente previsto dalla clausola di invarianza finanziaria.			

Tabella 2 - Copertura finanziaria:

Programma/ capitolo	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Totale
	//	//	//	//

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Calabria, in attuazione dell'articolo 32 della Costituzione, promuove la massima diffusione della conoscenza delle tecniche salvavita, con specifica attenzione per la disostruzione delle vie aeree in età pediatrica, al fine di prevenire la morte per soffocamento accidentale.
2. La Regione promuove percorsi formativi e informativi, nonché campagne di comunicazione e sensibilizzazione volti a diffondere la conoscenza delle tecniche di cui al comma 1, nell'ambito delle attività istituzionali svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 2

(Corsi di formazione e campagne di comunicazione)

1. La Regione promuove, anche mediante l'adozione di protocolli d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale, percorsi formativi e informativi sulle tecniche salvavita di cui all'articolo 1, comma 1, rivolti alle famiglie e al personale scolastico e di comunità.
2. I corsi di formazione sono tenuti, senza nuovi oneri a carico del bilancio regionale, da centri di formazione accreditati secondo la normativa vigente.
3. Al fine di favorire la più ampia diffusione delle conoscenze delle tecniche salvavita e sensibilizzare la popolazione, la Regione promuove campagne di informazione e di educazione, utilizzando esclusivamente le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, anche attraverso l'Ufficio stampa e il sito istituzionale della Giunta e del Consiglio regionale.

Art. 3

(Destinatari)

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono rivolti:
 - a) ai genitori dei minori fino a cinque anni e ai soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale o che, a qualsiasi titolo, ne abbiano la cura, ai sensi della normativa vigente;
 - b) agli operatori dei servizi residenziali e semiresidenziali per minori, ivi comprese le

comunità educative, le case famiglia e le strutture di accoglienza, ai sensi della normativa vigente;

c) al personale scolastico, docente e non docente, compreso quello addetto ai servizi mensa, in servizio presso gli asili nido, le scuole dell'infanzia e le scuole primarie, pubbliche e private operanti nel territorio regionale, d'intesa con le istituzioni scolastiche.

Art. 4

(Premialità)

1. La Regione, nel rispetto della normativa europea e statale vigente in materia, può prevedere criteri premiali nell'ambito dei bandi e nell'erogazione di contributi già previsti dalla legislazione vigente, senza nuovi oneri a carico del bilancio regionale, a favore degli asili nido, delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e dei soggetti gestori dei servizi socio-educativi per l'infanzia che realizzano percorsi informativi e formativi sulle tecniche salvavita di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 5

(Giornata regionale sulle tecniche di disostruzione in età pediatrica)

1. La Regione istituisce la Giornata regionale dedicata alla diffusione della conoscenza delle tecniche di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica, da celebrarsi ogni anno il 23 aprile senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6

(Regolamento attuativo)

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge e previo parere della competente Commissione consiliare, approva il regolamento di attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 7

(Clausola valutativa)

1. Il dipartimento regionale competente, entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale una relazione contenente in particolare:

- a) i dati relativi alla quantità di corsi promossi e alla partecipazione ai medesimi;
- b) il numero di istituzioni formative e non coinvolte;
- e) il grado di diffusione delle iniziative sul territorio e il livello di partecipazione raggiunto;
- d) il contributo dei soggetti attuatori nella realizzazione degli interventi;
- e) le eventuali criticità riscontrate e le soluzioni adottate.

2. Le attività di monitoraggio e rendicontazione di cui al presente articolo sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 8

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Agli adempimenti previsti si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.